

STATUTO

dell'Associazione IRF Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen

I. Nome, sede e durata

Art. 1 Nome, sede e durata

Con il nome „IRF Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen” (da qui a seguire indicata come IRF) si costituisce un'associazione ai sensi dell'art.60 e seguenti del Codice Civile svizzero avente sede a Zurigo. La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

II. Fine

Art. 2 Fine

¹ La IRF ha come fine di assicurare la difesa collettiva degli interessi degli organismi di diffusione svizzeri e stranieri in Svizzera e nel Principato di Lichtenstein, in particolare sia nei confronti delle Societa' di Gestione sia per quanto attiene la determinazione delle condizioni- quadro in ambito politico, giuridico ed economico che regolano le loro attivita'.

² La IRF non esercita alcuna attivita' commerciale ne' persegue alcun fine di lucro e non e' una societa' di gestione.

III. Qualita' di socio

Art. 3 Condizioni di ammissione

¹ Possono diventare membri alle condizioni fissate al capoverso 3 e 4 tutti gli organismi di diffusione svizzeri e stranieri che hanno incaricato la IRF di rappresentarli sia per il loro diritti d'autore e diritti connessi sia per il loro diritto ad essere remunerati (da qui in poi definiti "diritti") nei confronti delle Societa' di gestione svizzere.

² Sono assimilati ad un organismo di diffusione secondo il paragrafo 1 sia le Societa' di Gestione straniere sia le associazioni degli organismi di diffusione a condizione che queste accordino i diritti dei loro membri alla IRF o ad una societa' di gestione svizzera. Allo stesso modo una societa' collettiva di un organismo di diffusione puo' diventare membro se questa accorda i suoi diritti alla IRF o ad una societa' di gestione svizzera.

³ I membri accordano i loro diritti alla IRF o direttamente ad una societa' di gestione svizzera a condizione che tali diritti siano loro propri o siano stati da loro acquisiti e, in virtu' del diritto svizzero e del Lichtenstein, possano essere esercitati esclusivamente da parte delle societa' di gestione svizzere.

⁴ Un membro non e' ammesso se non a condizione che il precedente mandato che questi aveva conferito alla IRF abbia dato luogo a dei versamenti a favore dell'organismo di diffusione durante una durata minima. La durata e l'ammontare di tali versamenti che sono condizione per l'ammissione sono fissati dall'Assemblea dei delegati.

⁵ Le domande di ammissione devono essere indirizzate per iscritto alla Direzione che decide in merito. In caso di decisione negativa il richiedente entro il termine di 30 gg. può ricorrere davanti all'Assemblea dei delegati tramite la Direzione. L'assemblea dei delegati decide in via definitiva.

Art. 4 Termine dell'appartenenza alla Società'

¹ L'appartenenza alla Società termina con lo scioglimento, il fallimento o la fusione ma anche a seguito dell'esclusione del membro interessato. L'esclusione può essere decisa dalla Direzione qualora le condizioni di ammissione secondo l'Art 3 non vengano più soddisfatte. Il membro in questione può ricorrere contro la sua esclusione in base all'art. 34.

² L'appartenenza alla società ha parimenti fine con le dimissioni. Queste hanno effetto solo a partire dalla fine dell'anno, previo preavviso di 6 mesi. La domanda di dimissioni deve essere inviata alla Direzione per iscritto.

IV. Principi che regolamentano le attività'

Art. 5 Principi che regolamentano le attività'

¹ Le somme versate dalle società di gestione ed incassate dalla IRF sono ripartite secondo regole fisse al netto delle deduzioni, di tutte le spese ed i costi di amministrazione e degli importi allocati come riserve. Le somme oggetto della ripartizione annuale sono divise in una parte "svizzera" ed una parte "estero" in base alle proporzioni fissate dall'Assemblea dei delegati. La Commissione di ripartizione "estero" delibera sulla ripartizione della quota "estero" mentre quella "svizzera" sulla parte nazionale.

² Le regole inerenti la ripartizione devono rispettare i principi di eguaglianza di trattamento e di proporzionalità, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un membro o di un mandatario dell'Associazione svizzero o straniero.

³ I regolamenti di ripartizione sono deliberati dai delegati in seno alle Commissioni di Ripartizione. Questi possono prevedere regole diverse per la ripartizione "svizzera" ed "estero". Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di ripartizione della IRF si applica il regolamento di ripartizione della Società semplice IRF nell'ultima versione approvata.

V. Presa in carico delle partite attive e passive della società semplice IRF

Art. 6 Presa in carico delle partite attive e passive della società semplice IRF

Al momento della sua costituzione la IRF prende a suo carico tutti i contratti, le partite attive e passive e fa sue le decisioni messe a verbale delle assemblee generali della Società semplice IRF, Interessenverbund der Radio- und Fernsehanstalten.

VI. Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi della IRF sono:

- L'assemblea dei delegati
- Il Consiglio Direttivo/Presidenza
- Le Commissioni di ripartizione
- La Direzione
- L'organo di revisione

A. L'Assemblea dei delegati

Art. 8 Organo supremo

L'Assemblea dei delegati e' l'organo supremo.

Art. 9 Composizione

L'assemblea dei delegati e' composta da un massimo di 12 delegati degli organismi stranieri di diffusione e da 7 delegati degli organismi di diffusione svizzeri ripartiti secondo le seguenti categorie:

Eestero:

- a) 2 delegati degli organismi di diffusione pubblici tedeschi
- b) 2 delegati degli organismi di diffusione privati tedeschi
- c) 1 delegato degli organismi di diffusione pubblici austriaci
- d) 1 delegato degli organismi di diffusione privati austriaci
- e) 1 delegato degli organismi di diffusione pubblici italiani
- f) 1 delegato degli organismi di diffusione privati italiani
- g) 1 delegato degli organismi di diffusione pubblici francesi
- h) 1 delegato degli organismi di diffusione privati francesi
- i) 1 delegato degli organismi di diffusione europei a vocazione culturale
- j) 1 delegato di altri organismi di diffusione stranieri

Svizzera:

- k) 4 delegati della SRG
- l) 1 delegato delle Associazioni degli organismi di diffusione delle TV private svizzere
- m) 1 delegato delle Associazioni degli organismi di diffusione delle radio private svizzere
- n) 1 delegato di un organismo di diffusione privato svizzero non facente parte di nessuna delle associazioni indicate alle lettere "l" oppure "m".

Art. 10 Nomina dei delegati

¹ I membri dell'Associazione di ciascuna categoria propongono alla Direzione il/i loro candidato/i . I candidati non possono essere che persone fisiche. Il mandato di delegato dura 3 anni e scade la prima volta nel 2016 alla data fissata per l'Assemblea Ordinaria dei Delegati. Le proposte devono essere presentate al piu'tardi il 31 marzo dell'anno in cui ha termine il mandato ordinario dei delegati incaricati, ossia la prima volta entro il 31 marzo 2016. La Direzione verifica che il membro dell'associazione proposto appartenga alla corrispondente categoria. In caso di dubbio la decisione spetta a codesta.

² Ad eccezione della SRG che ha diritto a 4 seggi, ogni membro dell'Associazione puo'proporre 1 candidato per la categoria alla quale questo fa riferimento.

³ Se il numero dei candidati proposti corrisponde o e'inferiore al numero dei seggi previsti per quella categoria i candidati proposti si ritengono eletti. In assenza di proposte la Direzione ha il diritto di proporre essa stessa dei candidati. I seggi vacanti restano tali sino alla successiva elezione ordinaria.

⁴ Se il numero dei candidati e'superiore al numero dei seggi previsti nella categoria interessata si ritengono nominati i candidati proposti dai membri dell'Associazione le cui entrate sono piu'cospicue all'interno della categoria in oggetto. Sono determinanti i versamenti che il membro della IRF ha ricevuto per i propri programmi nel corso degli ultimi 3 esercizi all' interno della categoria interessata. Le entrate dei membri che presentano il/i medesimo/i candidati per la stessa categoria vanno a sommarsi.

⁵ La Direzione convalida la nomina dei candidati proposti e li informa della loro designazione. Questa parimenti ne da'notizia anche ai delegati che li avevano proposti. Il membro che aveva presentato una proposta puo'ricorrere contro tale decisione di nomina in base all'art.34.

⁶ Se un delegato viene a mancare in modo permanente nel corso del suo mandato o a seguito di sue dimissioni o per incapacita'di esercitare la sua funzione deve essere nominato un sostituto per la durata residua del mandato. La Direzione invita i membri della categoria interessata ad eleggere un sostituto.

Art. 11 Compiti ed attribuzioni dell'Assemblea dei delegati

I compiti e le attribuzioni dell'Assemblea dei delegati sono i seguenti:

- a) Definizione e modifica degli statuti
- b) Definizione e modifica delle percentuali di ripartizione "svizzera" ed "estero"
- c) Elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e della Direzione
- d) Determinazione della durata e dell'ammontare dei versamenti determinanti per l'ammissione alla Associazione
- e) Approvazione della firma, modifica e disdetta dei contratti conclusi con Societa'di Gestione
- f) Nomina e revoca dell'organo di revisione
- g) Approvazione dei bilanci annuali
- h) Sorveglianza sulle attivita'degli altri organi compresa la trasmissione dell'approvazione del bilancio. Questa ha il diritto illimitato di informarsi e di esaminare tutti gli affari dell'associazione

- i) Assunzione di tutte le decisioni su temi che la legge o i presenti statuti riservano all'organo supremo o che il Consiglio Direttivo e la Direzione gli sottopongono nonche'la presa in esame delle proposte dei delegati
- j) Esamina dei ricorsi
- k) Scioglimento e liquidazione della IRF

Art. 12 Convocazione

¹ L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta all'anno. La sua convocazione - almeno 20gg prima della data prevista- spetta alla Direzione che allega a questa l'ordine del giorno e le proposte. La convocazione puo'essere fatta per iscritto ed inviata per posta, per fax o per Email.Ogni delegato ha il diritto di inserire un argomento all'ordine del giorno e di fare delle proposte. In questo caso la richiesta va presentata alla Direzione.

² Puo'essere convocata un' assemblea straordinaria dei delegati su richiesta del Consiglio Direttivo, della Direzione, di un delegato o di 1/5 dei membri dell'Associazione. L'ordine del giorno e le proposte devono essere inviate alla Direzione per iscritto insieme alle proposte. La Direzione convoca l'assemblea almeno entro 20 gg dalla data prevista. In casi urgenti la convocazione puo'essere fatta con un preavviso piu'breve, ove necessario per telefono o attraverso un diverso mezzo. I delegati possono anche – qualora non venga sollevata alcuna opposizione- tenere l'assemblea senza osservare le formalita'previste per codesta convocazione (assemblea generale).

Art. 13 Svolgimento delle assemblee

Le assemblee dei delegati possono tenersi sia sotto forma di riunione delle persone partecipanti sia tramite conferenze telefoniche o video conferenze o tramite l'ausilio di altri mezzi elettronici a condizione che i delegati presenti di persona siano chiaramente identificabili e che la maggioranza dei delegati non esiga lo svolgimento di una riunione di persone. I delegati possono deliberare anche per iscritto, per lettera, telefax o per Email (decisione per via circolare) a meno che la maggioranza dei delegati non scelga di deliberare verbalmente.

Art. 14 Votazioni ed elezioni

¹ Ogni delegato dispone di un voto. I delegati possono rappresentarsi vicendevolmente. E'escluso qualsiasi altro tipo di rappresentanza.

² Votazioni ed elezioni sono ad espressione palese a meno che l'assemblea dei delegati non decida per una votazione segreta.

Art. 15 Quorum

¹ L'assemblea dei delegati delibera a maggioranza semplice dei voti espressi a meno che la legge o gli statuti non prevedano una maggioranza qualificata.

² Per le decisioni riportate all'art.11, lettere a,b,c,i,j e k e'richiesta una maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei voti espressi.

³ La modifica dei fini dell'Associazione richiede l'approvazione di tutti i delegati

B. Consiglio Direttivo/ La Presidenza

Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo(presidenza)

¹ Il Consiglio Direttivo si compone al massimo di 9 persone fisiche.

² I membri del Consiglio Direttivo (Presidenza) sono eletti dall'Assemblea dei delegati con un mandato di massimo 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo (Presidenza) si costituisce autonomamente. Viene designato un presidente ed eventualmente un segretario. Il segretario non deve far parte del Consiglio direttivo (Presidenza).

³ I membri del Consiglio direttivo godono del diritto di firma collettiva a due.

Art. 17 Compiti e competenze del Consiglio Direttivo (Presidenza)

I compiti e le competenze del Consiglio direttivo (Presidenza) sono quelli che sono previsti dai presenti statuti e quelli prescritti in maniera imperativa dalla legge. I membri del Consiglio direttivo (Presidenza) sono invitati a partecipare alle assemblee dei delegati ed alle riunioni delle Commissioni di ripartizione ma hanno mero voto consultivo.

Art. 18 Decisioni

Il Consiglio direttivo(Presidenza) delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Ogni suo membro dispone di un voto. I membri del Consiglio direttivo (Presidenza) possono rappresentarsi gli uni con gli altri. Sono escluse altre forme di rappresentanza.

C. La Commissione di ripartizione “ estero”

Art. 19 Composizione della Commissione di ripartizione “estero”

La Commissione di ripartizione “estero”si compone dei delegati che rappresentano le categorie riportate all'Art. 9, dalla lettera “a” alla “j”.

Art. 20 Compiti ed attribuzioni

La Commissione di ripartizione “estero”ha i seguenti compiti ed attribuzioni:

- a) ripartire la quota “estero” nonche' costituire e versare le somme allocate come riserve
- b) redigere e modificare il regolamento di ripartizione “estero”
- c) dar corso al procedimento davanti alla Commissione di arbitraggio secondo l'art. 33
- d) definire l'organizzazione interna ed eleggere il suo presidente

Art. 21 Decisioni

Ogni membro della Commissione di ripartizione “estero” dispone di un voto. I membri della Commissione di ripartizione si possono rappresentare gli uni con gli altri. E' esclusa ogni altra forma di rappresentanza.

Art. 22 Quorum

¹ la Commissione di ripartizione “estero” delibera a maggioranza semplice dei voti espressi a meno che gli statuti non prevedano una maggioranza qualificata.

² Le decisioni secondo art. 20, lettera b non possono essere adottate che a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti espressi.

³ Qualora i 12 seggi dei delegati (art. 9 lettere dalla “a” alla “J”) non fossero tutti occupati la Commissione di ripartizione “estero” delibera sempre a maggioranza qualificata di 2/3 dei voti espressi

Art. 23 Scambi all’interno delle Commissioni di ripartizione

Il Presidente della Commissione di ripartizione “svizzera” è solitamente invitato a partecipare alle sedute della Commissione di ripartizione “estero” ed ha mero voto consultivo.

D. Commissione di ripartizione nazionale “svizzera”

Art. 24 Composizione della Commissione di ripartizione nazionale “svizzera”

La Commissione di ripartizione “svizzera” è composta dei delegati che rappresentano le categorie riportate all’art. 9, dalla lettera “K” alla lettera “n”.

Art. 25 Compiti ed attribuzioni

La Commissione di ripartizione nazionale “svizzera” ha i seguenti compiti ed attribuzioni:

- a) ripartire la quota nazionale “svizzera” nonché costituire e versare le somme allocate come riserve
- b) redigere e modificare il regolamento di ripartizione nazionale “svizzera”
- c) dar corso al procedimento davanti alla Commissione di arbitraggio secondo l’art. 33
- d) definire l’organizzazione interna ed eleggere il suo presidente

Art. 26 Decisioni

Ogni membro della Commissione di ripartizione nazionale “svizzera” dispone di un voto. I membri della Commissione si possono rappresentare gli uni con gli altri. È esclusa ogni altra forma di rappresentanza.

Art. 27 Quorum

¹ la Commissione di ripartizione nazionale “svizzera” delibera a maggioranza semplice dei voti espressi a meno che gli statuti non prevedano una maggioranza qualificata.

² Le decisioni secondo art. 25, lettera b non possono essere adottate che a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti espressi.

³ Qualora i 7 seggi dei delegati (art. 9 lettere dalla “k” alla “n”) non fossero tutti occupati la Commissione di ripartizione nazionale “svizzera” delibera sempre a maggioranza qualificata di 2/3 dei voti espressi.

Art. 28 Scambi all’interno delle Commissioni di ripartizione

Il Presidente della Commissione di ripartizione “estero” è solitamente invitato a partecipare alle sedute della Commissione di ripartizione nazionale “svizzera” ed ha mero voto consultivo.

E. La Direzione

Art. 29 Competenze

¹ La Direzione gestisce gli affari della IRF e la rappresenta all'esterno. Questa espleta tutti i compiti e gode delle competenze che in base agli statuti o alla legge non sono stati attribuiti ad altro organo dell'Associazione.

² Il responsabile della Direzione - ed in caso di suo impedimento il suo sostituto - presiede generalmente le assemblee dei delegati e le sedute delle Commissioni di ripartizione e dispone di un mero voto consultivo. Convoca e stabilisce l'ordine del giorno e fa proposte ma non gode di diritto di voto.

³ Il responsabile della Direzione ed il suo sostituto operano a firma disgiunta.

F. Organo di revisione

Art. 30 Organo di revisione

Ogni anno la IRF fa esaminare i suoi bilanci da un organo di revisione autorizzato.

VII. Contributo dei membri/ patrimonio / responsabilita'/ spese

Art. 31 Contributo dei membri/ patrimonio/responsabilita'/spese

¹ I membri dell'Associazione non sono soggetti ad alcun contributo. Le risorse della IRF provengono dalle somme relative al patrimonio dell'Associazione ed alla sua attivita'.

² I debiti dell'Associazione gravano solo sul suo patrimonio. E'esclusa qualsiasi responsabilita'dei suoi membri

³ La IRF rimborsa ai membri dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio direttivo e delle Commissioni di ripartizione le spese di viaggio. Non viene loro corrisposta altra indennita'. La Direzione e'retribuita ed indennizzata secondo un contratto specifico che deve essere concluso con il Consiglio Direttivo.

⁴ La IRF e'autorizzata a fatturare in misura ragionevole a chi ne fa richiesta i costi e le spese connesse alla verifica dei diritti.

VIII. Esercizio

Art. 32 Esercizio

Il Consiglio direttivo stabilisce l'esercizio.

IX. Regolamento delle divergenze

Art. 33 Commissione di arbitraggio

¹ Le due Commissioni di ripartizione possono contestare le decisioni indicate all'art.11 lettera b davanti alla Commissione di arbitraggio che delibera in via definitiva in applicazione dei principi stabiliti nei relativi statuti. Il termine per l'impugnazione e'di 60gg. Le

decisioni della Commissione di arbitraggio sono parimenti vincolanti in tutte le dispute secondo quanto elencato agli art. 34 e 35.

² La commissione di arbitraggio si compone di 3 membri. Ogni commissione di ripartizione designa un membro. Questi due designano congiuntamente un presidente che dirige il procedimento. Qualora questi non si mettessero d'accordo il presidente viene designato dal Tribunale Supremo (Obergericht) del Cantone di Zurigo. Per tutto il resto la Commissione di arbitraggio si costituisce in maniera autonoma e fissa la procedura da applicare.

Art. 34 Via gerarchica interna

Le decisioni degli organi dell'Associazione che contravvengono alla legge od alle prescrizioni interne dell'Associazione, ivi compresi i regolamenti di ripartizione, possono essere contestati dal membro dell'Associazione interessato, da ogni delegato e dalla Direzione attraverso la presentazione di ricorso davanti all'Assemblea dei delegati. Il ricorso deve essere indirizzato alla Direzione entro 30 gg. In caso il ricorso venga accolto la decisione contestata e'abrogata. La decisione formulata su ricorso puo'essere ulteriormente sottoposta al Tribunale Arbitrale secondo quanto stabilito all'art. 35, paragrafo 2.

Art. 35 Giurisdizione arbitrale

¹ Le controversie, le divergenze di opinioni o le pretese fra la IRF ed i suoi membri e/o mandatari, fra membri dell'Associazione e mandatari e fra gli stessi membri e/o fra i mandatari per causa o in relazione a questi statuti nonche' in riferimento alla loro validita', non validita', infrazione o termine vengono esclusivamente sanate attraverso le norme di arbitraggio internazionale delle camere di commercio svizzere che completano quelle della Camera di Commercio di Zurigo per gli arbitraggi interni nazionali.

² Le decisioni delle assemblee dei delegati che contravvengono alla legge o alle regole interne dell'Associazione possono essere impugnate dal membro interessato dell'Associazione, da un qualsiasi delegato e persino dalla Direzione esclusivamente davanti al Tribunale arbitrale (salvo quanto previsto all'art. 33). Alla stessa maniera le decisioni pronunciate su ricorso da parte dell'Assemblea dei delegati possono essere impugnate solo davanti al Tribunale arbitrale. Il termine per l'impugnazione e' di 30gg. Il Tribunale arbitrale puo'essere interpellato solo se la via gerarchica interna dell'Associazione e' stata espletata sino alla fine. L'unica autorita' interna cui fare ricorso e' l'Assemblea dei delegati. Qualora l'azione di impugnazione venga accolta la decisione contestata e'abrogata. La decisione del tribunale arbitrale e' definitiva.

³ Per la procedura vale il regolamento di arbitraggio in vigore alla data in cui viene depositata la notifica dell'arbitraggio. E'esclusa l'applicazione del Capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato (IPRG). Si applica il Titolo terzo del Codice di procedura civile (ZPO).

⁴ Il tribunale arbitrale e' composto di 3 giudici. Ha sede nel luogo in cui ha sede la IRG. La lingua del procedimento di arbitraggio e' il tedesco.

X. Scioglimento della IRF

Art. 36 Scioglimento della IRF

Il caso di scioglimento della IRF il patrimonio dell'Associazione ritorna ai suoi membri ed agli altri mandatari in proporzione alla loro partecipazione alle somme ripartite durante gli ultimi 3 bilanci antecedenti lo scioglimento della IRF stessa.

XI. Comunicazioni

Art. 37 Comunicazioni

¹ Le comunicazioni ai membri dell'Associazione si fanno per iscritto tramite lettera, telefax o per Email all'ultimo indirizzo noto del membro dell'Associazione o tramite pubblicazione sull'albo di commercio ufficiale svizzero (SHAB).

² Le comunicazioni pubbliche avvengono attraverso la pubblicazione sull'albo di commercio ufficiale svizzero (SHAB). Il Consiglio direttivo può egualmente incaricare della pubblicazione altri organi di stampa.

XII. Diritto applicabile

Art. 38 Diritto applicabile

I presenti statuti sono sottoposti esclusivamente al diritto svizzero; non si applicano le norme relative al conflitto di legge in vigore.

XIII. Entrata in vigore

Art. 39 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati nel corso dell'assemblea di costituzione dell'Associazione del 3 dicembre 2013 e sono entrati in vigore in quella data.